

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPRA UT FAENZA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 1095
 ATTO PRIVATO SERIE 3
 STIPULATO IL 13/07/2021 REGISTRATO IL 30/07/2021
 NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3001095

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 91311950371 SALVIAMO GLI ORSI DELLA LUNA ASS
 ID. TELEMATICO: TGL21L0010950000F

CODICE TRIBUTO	IMPORTO
1550	200,00
TOTALE	200,00

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
 N.ORD. COD.FISC.
 1 - 91311950371

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE
1	001	- H000 COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI
		VALORE DICHIARATO : 0,00
		DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI

"SALVIAMO GLI ORSI DELLA LUNA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" APS

Il giorno 13/01/2021, alle ore 18,00=, presso la sede sociale, regolarmente convocata, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) proposta di modifiche allo statuto;

2) varie ed eventuali.

Assume la presidenza della riunione, a termini di statuto, il Presidente sig. Natascia Pecorari, che chiama a fungere da segretario il sig. Alberto Vigna, che accetta.

Il Presidente comunica che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta, constatata che sono presenti n. 9 soci in proprio e n. 3 soci tramite delega, per un totale di n. 12 presenza valide per cui dichiara valida ed atta a deliberare l'assemblea in seconda convocazione.

1) Il Presidente informa che si rende opportuno inserire nello statuto alcune modifiche per mettere in maggior evidenza le finalità di tutela e protezione degli animali e di protezione ambientale (art. 2) oltre ad alcune lievi modifiche formali in altri articoli dello statuto. Il Presidente legge il nuovo testo di statuto sociale, soffermandosi sulle modifiche proposte e rispondendo a varie domande dei soci. Al termine dell'esposizione il Presidente pone in votazione il nuovo testo di statuto sociale: l'assemblea approva unanime il nuovo testo di statuto

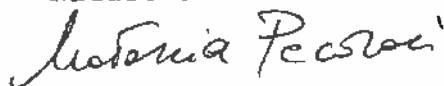
sociale, che si allega al presente verbale, in sostituzione di quello attualmente in vigore. L'assemblea delibera unanime di autorizzare espressamente il Presidente a inserire nello Statuto tutte le integrazioni, sostituzioni o modifiche che fossero eventualmente richieste dalle pubbliche autorità ai fini dell'iscrizione in registri, albi e ruoli previsti dalle vigenti norme di legge, dando fin da ora per confermato e valido il suo operato.

2) Poiché alle varie nessuno chiede la parola la riunione è tolta alle ore 20,00=, previa redazione, lettura ed approvazione unanime del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

Nataschia Pecorari



Alberto Vigna



SALVIAMO GLI ORSI DELLA LUNA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO

ART.1-DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1.1-E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 117 del 2017-Codice del Terzo Settore (in seguito solo CTS) e del Codice Civile, un'associazione avente la denominazione "**SALVIAMO GLI ORSI DELLA LUNA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**" o, in breve, "**SALVIAMO GLI ORSI DELLA LUNA APS**".

1.2-L'associazione non ha scopo di lucro, è autonoma, apartitica, aconfessionale ed ha sede legale nel Comune di Bologna; il trasferimento della sede legale all'interno del Comune non comporta modifica di statuto e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

1.3-Il Consiglio Direttivo può istituire o chiudere con propria deliberazione sedi operative, sezioni, unità locali, uffici, delegazioni, sia in Italia che all'estero.

1.4-La durata dell'associazione è illimitata.

ART.2-SCOPI E ATTIVITA'

2.1-L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, a favore dei propri associati, loro familiari o di terzi ed avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, di attività volte a raggiungere i seguenti scopi:

a) la tutela e la protezione degli animali, sia selvatici che di affezione, ai sensi della L. 14/8/1991 n. 281, della L. 20/7/2004 n. 189 e delle altre norme, statali e regionali, in materia; la tutela e la protezione possono essere riferite alla specie animale o al singolo

animale e possono svilupparsi sia in via preventiva, tramite proposte di interventi in via generale o specifica da parte delle Pubbliche Amministrazioni competenti o di altri soggetti privati, che in via successiva, con facoltà di sporgere denunce-querele, di costituirsi parte civile nei procedimenti penali e di agire, anche in via civile autonoma, per il ristoro dei danni ed in via amministrativa per l'annullamento di provvedimenti della Pubblica Amministrazione;

b) l'abolizione della vivisezione e di altre pratiche che, per crudeltà e senza necessità, cagionino lesioni ovvero sottopongano l'animale a sevizie, in particolare per liberare la specie "Orsi della Luna" dall'attività di prelievo di bile in vita;

c) la tutela e la protezione dell'ambiente in generale, ivi inclusa la promozione di stili di vita e di consumo improntati allo sviluppo sostenibile, anche al fine di contrastare ogni attività illecita come prevista dal Titolo VI bis del Codice Penale.

2.2-Per il conseguimento degli scopi sopra indicati l'associazione può svolgere le seguenti attività, elencate non tassativamente, che comunque vengano ritenute utili per il perseguimento degli scopi sociali di cui all'art. 2.1 del presente statuto, sia in Italia che all'estero:

a) promuovere e gestire centri e strutture idonee ad accogliere, proteggere e curare gli animali abbandonati, feriti o confiscati ai sensi delle vigenti norme;

b) promuovere l'istituzione e gestire aree naturali protette, siti di importanza naturalistica, parchi urbani e sub urbani;

- c) promuovere e gestire attività di vigilanza per il rispetto delle norme poste a tutela della fauna e dell'ambiente;
- d) elaborare proposte di leggi e di regolamenti sui temi della tutela degli animali e dell'ambiente nonché promuovere attività volte ad orientare le istituzioni, le forze sociali ed economiche verso legislazioni, programmi, accordi e progetti coerenti con gli scopi sociali;
- e) attivare tutte le azioni amministrative, civili e penali utili per la tutela e la protezione degli animali e dell'ambiente, come esplicitato nel presente articolo, assumendo anche il ruolo di parte civile in osservanza alle norme vigenti;
- f) promuovere e organizzare campi di lavoro per il recupero di animali feriti o abbandonati, il recupero ambientale, la bonifica di ambienti litoranei, il rimboschimento, il recupero di terre incolte, il disinquinamento di aree urbane o agricole;
- g) produrre e diffondere, anche tramite attività commerciale, materiale scientifico, tecnico, culturale, didattico e promozionale attinenti agli scopi sociali;
- h) svolgere ed organizzare attività educative per gli studenti delle scuole e delle università, corsi di formazione e aggiornamento per docenti ed educatori, bandire borse di studio;
- i) organizzare qualsiasi attività utile per estendere la conoscenza dei problemi della tutela e protezione degli animali e dell'ambiente come a titolo di esempio gite, escursioni, campi scuola;

l) promuovere e diffondere la vendita di prodotti agricoli di qualità o biologici, anche tramite la gestione di punti vendita.

2.3-Le attività che l'associazione intende svolgere ricadono in uno o più dei settori delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del CTS alle seguenti lettere:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale svolte dall'associazione;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale.

2.4-L'associazione può esercitare una o più delle attività diverse previste dall'art. 6 del CTS, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS; la scelta delle attività diverse da esercitare spetta al Consiglio Direttivo.

2.5-L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS.

2.6-L'associazione potrà inoltre compiere qualunque attività mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenuta utile o opportuna per raggiungere gli scopi sociali, nei modi e limiti consentiti dalle vigenti leggi. L'associazione potrà aderire ad uno o più Enti di Promozione Sociale, a reti associative; potrà collaborare con le scuole di ogni ordine e grado e con le Università, con gli Enti Locali e con qualunque altro ente, pubblico o privato, avente finalità uguali o simili alle proprie, operanti sia in Italia che all'estero.

ART.3-RISORSE ECONOMICHE, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

3.1-L'associazione trae le proprie risorse da:

- quote e contributi degli associati, nel tipo, ammontare e periodicità stabilite dagli organi sociali;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato e di altri enti pubblici o privati;
- contributi dell'Unione Europea e di altri organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e di servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

-entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali raccolte fondi di ogni tipo, feste e sottoscrizioni anche a premi;

-altre entrate compatibili con le finalità del sodalizio, ivi incluse quelle derivanti dalle attività di cui all'art. 6 del CTS.

3.2-E'vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

3.3-L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

3.4-Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS.

3.5-Qualora le entrate dell'associazione siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, comma 2, del CTS, è facoltà dell'associazione redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa; in tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS con una annotazione in calce al rendiconto stesso.

3.6-L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'esercizio.

3.7-Il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio; esso verrà depositato in copia presso la sede durante i dieci giorni che precedono l'assemblea, per consentire ai soci di prenderne visione.

3.8-Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini e con le modalità previste dall'art. 48 del CTS.

3.9-Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del CTS il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio sociale secondo i criteri ivi previsti e depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 4-SOCI

4.1-Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 35 CTS, sia per le persone fisiche che per le APS.

4.2-Possono aderire all'associazione le persone fisiche, le APS, gli altri tipi di Enti del Terzo Settore e gli enti senza scopo di lucro che condividano le finalità dell'associazione, senza alcun tipo di discriminazione.

4.3-I soci, anche se eventualmente distinti in categorie deliberate dall'assemblea, hanno tutti gli stessi diritti e gli stessi doveri; sono espressamente esclusi i soci temporanei.

ART. 5-CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

5.1-L'ammissione a socio avviene su richiesta dell'interessato, che può avvenire tramite domanda scritta, lettera, inserimento dati sul sito internet del sodalizio o su altro tipo di materiale promozionale predisposto dall'associazione. L'ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, senza attuare discriminazioni per sesso, nazionalità, lingua, opinioni religiose o politiche, condizioni personali o sociali, e nel rispetto del mantenimento del rapporto previsto dall'art. 32, comma 2, CTS tra APS e altri ETS e altri enti senza scopo di lucro. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. L'eventuale delibera di rigetto della domanda deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni tramite raccomandata con avviso di ricevimento, messaggio di posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a provarne in modo certo la data di invio. L'interessato, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, può chiedere al Consiglio Direttivo, con gli stessi mezzi sopra indicati, che sulla domanda si pronunci l'assemblea in occasione della sua prima convocazione utile, fermo restando il diritto di adire l'autorità giudiziaria nei casi e limiti consentiti dalle vigenti norme.

5.2-L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

5.3-La qualifica di socio si perde per: a) morte o estinzione; b) recesso; c) decadenza; d) esclusione.

5.4-La morte del socio persona fisica o l'estinzione del socio diverso da persona fisica estinguono il rapporto sociale.

5.5-Il socio può recedere in ogni momento, dandone comunicazione al Presidente, senza vincoli particolari di forma o di preavviso. Salvo diverso accordo scritto, il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio in corso.

5.6-Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti i soci che si rendano morosi nel pagamento della quota sociale o delle altre quote deliberate dal Consiglio stesso. I soci si intendono di diritto morosi decorsi due mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono le quote sociali insolute o dal diverso termine di pagamento previsto dal Consiglio Direttivo. La decadenza ha effetto dalla data di comunicazione al socio, che deve avvenire con lettera o altro mezzo equipollente.

5.7-L'assemblea ordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può escludere i soci che:

- non osservano le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali;
- in qualunque modo danneggiano moralmente o materialmente l'associazione o fomentano dissidi tra i soci.

5.8-Prima di procedere all'esclusione al socio va inviata una comunicazione, tramite raccomandata a.r., contenente gli addebiti, consentendo facoltà di replica. I soci esclusi possono sempre ricorrere

al giudice, nei casi e modi di legge. L'esclusione ha effetto dalla data della delibera dell'assemblea.

5.9-I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi del socio defunto non hanno diritto al rimborso delle quote versate, né possono avanzare alcun diritto sul patrimonio sociale.

ART.6-DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

6.1-I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle attività e manifestazioni organizzate dal sodalizio, secondo le modalità stabilite dagli organi sociali;
- b) votare nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti,
- c) elettorato attivo e, per i soci maggiorenni, passivo per gli organi direttivi dell'associazione;
- d) prendere visione dei libri sociali e dei bilanci;
- e) chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- f) formulare proposte al Consiglio Direttivo nell'ambito dei programmi dell'associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;

6.3-I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali;
- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione e dei terzi;
- c) a versare la quota associativa annuale

d) prestare, per quanto loro possibile, attività di volontariato tramite l'associazione.

6.4-L'attività prestata a favore del sodalizio dai soci o dai loro associati, iscritti o delegati, si presume volontaria e gratuita, salvo diverso accordo scritto risultante da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

6.5-La quota sociale non è trasmissibile a terzi in alcun modo, oneroso o gratuito e nemmeno per causa di morte, e non è rivalutabile.

ART.7-SOCI ONORARI

7.1-L'assemblea potrà nominare soci onorari:

- a) chi faccia dono al sodalizio di opere e documenti di particolare interesse e rilevanza;
- b) chi contribuisce in modo rilevante al sostegno di una o più attività sociali;
- c) chi abbia acquisito alti meriti culturali, educativi e didattici nei settori di interesse sociale.

7.2-La qualifica di socio onorario ha durata illimitata e conferisce tutti i diritti e doveri previsti dallo statuto per i soci, con esclusione dell'obbligo di pagare la quota annuale.

ART.8-ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

8.1-Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo.

8.2-Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate; possono essere retribuiti i membri dell'Organo di Controllo, nel caso non siano soci dell'associazione e siano in possesso delle qualifiche professionali specifiche.

ART. 9-L'ASSEMBLEA

9.1--L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione, è composta da tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali e si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, con le seguenti competenze:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando obbligatorio, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- h) delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno su iniziativa del Consiglio Direttivo o dietro richiesta motivata firmata da almeno un decimo dei soci.

7.2-L'assemblea può essere convocata in ogni momento in via straordinaria allo scopo di deliberare:

- a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto
- b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

9.3-L'assemblea si riunisce, di regola, presso la sede sociale o, su deliberazione del Consiglio Direttivo, in altra sede più idonea, purchè in Italia.

9.4-L'assemblea è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, con (in alternativa) lettera o fax o telegramma o posta elettronica indirizzata a tutti i soci all'indirizzo o al recapito risultante dal libro soci, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni. L'avviso deve portare l'indicazione del giorno, luogo ed ora della prima e della eventuale seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea può validamente deliberare anche in mancanza dell'avviso, qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci, siano presenti tutte le cariche sociali e nessuno si opponga; in tal caso si può validamente deliberare su qualunque oggetto, anche se non indicato nell'ordine del giorno.

9.5-L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la maggioranza dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia la presenza dei soci; in ogni caso le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. L'assemblea straordinaria per la modifica dello statuto è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di due terzi dei soci e, in seconda convocazione, di un terzo dei soci; in entrambi i casi la delibera è adottata a maggioranza semplice dei presenti.

9.6-Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

9.7-Sia per l'assemblea ordinaria che straordinaria la seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima e deve tenersi entro trenta giorni dalla prima convocazione.

9.8-Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, che non sia un membro del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo; ogni socio non può avere più di tre deleghe ed esse sono trattenute agli atti dell'associazione.

9.9-Le votazioni si fanno, di regola e salva contraria deliberazione dell'assemblea stessa, per alzata di mano, salva l'elezione delle cariche sociali che avverrà con schede segrete.

9.10-L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente o, in ulteriore caso di loro assenza, dalla persona nominata dalla stessa assemblea, che provvederà a nominare un segretario, anche non socio, e, all'occorrenza, uno o più scrutatori, anche non soci.

9.11-Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e trascritto nell'apposito libro.

9.12-Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, ancorchè assenti, astenuti o dissenzienti.

ART.10-IL CONSIGLIO DIRETTIVO

10.1-Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a sette, eletti tra i soci maggiorenni, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Ai membri del Consiglio Direttivo sono applicabili l'art. 2382 C.C. per le cause di ineleggibilità e di decadenza e l'art. 2475-ter del C.C. per i conflitti di interesse.

10.2-Il Consiglio nomina al proprio interno il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario; può inoltre attribuire ulteriori deleghe ai propri membri, indicandone le funzioni e la durata, quali quella di tesoriere e altre che si può riservare di definire.

10.3-Mancando durante l'esercizio uno o più consiglieri verranno cooptati i primi dei non eletti, che rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, in mancanza il Consiglio dovrà convocare apposita assemblea per procedere all'elezione dei consiglieri vacanti: in ogni caso i nuovi membri scadranno assieme agli altri membri. In caso di mancanza di oltre la metà del Consiglio occorre convocare, entro trenta giorni, l'assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero Consiglio.

10.4-Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesto da almeno 2 consiglieri. La convocazione deve avvenire con lettera o fax o telegramma o posta elettronica o messaggio di posta telefonica con un preavviso di almeno 5 giorni; in caso di necessità ed urgenza è ammessa la convocazione con un preavviso ridotto a 2 giorni. Il Consiglio si intende validamente costituito, anche in mancanza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi membri e nessuno si opponga.

10.5-Di ogni seduta verrà redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

10.6-I membri del Consiglio Direttivo possono essere dichiarati decaduti qualora non siano presenti per tre riunioni consecutive durante il medesimo anno sociale, salvo giustificato motivo.

10.7-Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'associazione e può deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che il presente statuto non riserva all'assemblea.

10.8-Il Consiglio può avvalersi di commissioni di lavoro e dell'attività, gratuita o retribuita, di esperti, in grado di contribuire alla progettazione e alla realizzazione delle attività sociali.

10.9-In particolare spetta al Consiglio Direttivo deliberare:

- sull'attuazione dei programmi dell'attività sociale, secondo gli indirizzi formulati dall'assemblea;
- sull'ammissione, sul recesso e sulla decadenza dei soci;
- sull'impiego dei fondi sociali, sull'accensione o estinzione di debiti di ogni tipo e durata e su ogni altra operazione finanziaria attiva o passiva;
- sulla compromissione in arbitri e sulle vertenze giudiziarie;
- su qualsiasi altro argomento riguardante l'associazione che venga proposto dal Presidente o da un consigliere.

10.10-Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età. Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica. Le delibere sono

assunte a maggioranza semplice, per alzata di mano; in caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

ART.11-IL PRESIDENTE

11-Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

11.2-Il Presidente ha la firma e la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente nei casi di necessità o urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.

11.3-Il Vice-Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

11.4-In qualunque caso di cessazione del Presidente, spetta al Vice-Presidente convocare il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, entro trenta giorni.

ART. 12-IL SEGRETARIO

12.1-Il consigliere con delega di Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta dei registri e della corrispondenza;
- cura la redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo.

12.2-In caso di sua assenza o impedimento la stesura del verbale verrà delegata ad altro componente del Consiglio Direttivo, escluso il Presidente.

ART.13-ORGANO DI CONTROLLO

13.1-L'assemblea ordinaria elegge l'Organo di Controllo, in via facoltativa se lo reputa opportuno o in via obbligatoria al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 del CTS; esso dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

13.2-L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale. L'eventuale Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti; l'assemblea nomina il Presidente. L'unico membro o, in caso di organo collegiale, almeno uno dei membri effettivi e uno dei membri supplenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.

13.3-Per le cause di ineleggibilità ed incompatibilità si applica l'art. 2399 del Codice Civile.

13.4-L'Organo di Controllo assolve ai compiti previsti dall'art. 30 del CTS e, in quanto applicabili, quelli previsti dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile.

13.5-Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del CTS l'assemblea ordinaria può assegnare all'Organo di Controllo la revisione legale dei conti; in tal caso l'unico membro o tutti i membri effettivi e supplenti devono essere iscritti nell'apposito registro.

13.6-I membri dell'Organo di Controllo che, senza giustificato motivo, non assistono alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo decadono dall'ufficio.

13.7-Per le cause di ineleggibilità ed incompatibilità si applicano l'art. 2399 del Codice Civile.

ART.14-LIBRI SOCIALI

14.1-L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) registro dei volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale;
- e) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se istituito.

14.2-I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, tranne il libro sub e) che è tenuto a cura dell'Organo di Controllo.

14.3-I soci hanno diritto di esaminare i libri contabili e sociali e di estrarne copia a loro spese con modalità atte a contemperare l'effettività del loro diritto di accesso con la tutela della riservatezza dei dati e documenti; l'assemblea ordinaria può disciplinare tale diritto di accesso con proprio regolamento.

ART. 15-VOLONTARI

15.1- L'associazione opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

15.2-L'attività del volontario è resa a titolo gratuito per cui non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite con apposita delibera del Consiglio Direttivo avente carattere generale, con esclusione di rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

15.3-L'associazione è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

15.4-L'associazione tiene il registro dei volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale ai sensi dell'art. 17 del CTS.

ART. 16-LAVORATORI

16.1-L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento degli associati.

16.2-In presenza di lavoratori dipendenti l'associazione si conforma a quanto previsto dall'art. 16 del CTS.

ART. 17-CLAUSOLA COMPROMISSORIA

17.1-Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci o tra questi e l'associazione in relazione all'esecuzione o all'interpretazione del presente statuto, dei regolamenti e delle delibere degli organi sociali e che possa formare oggetto di compromesso, possono essere rimesse al giudizio di un arbitro unico.

17.2-L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo vi provvederà il Presidente della Camera di Commercio i.a.a. di Bologna.

17.3-In ogni caso l'arbitrato si intende rituale e si svolgerà secondo le regole previste dalla Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio I.A.A. di Bologna.

ART.18-SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

18.1-In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea straordinaria designerà uno o più liquidatori, soci o non soci, determinandone i poteri.

18.2-Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra associazione di promozione sociale o ad altri enti del terzo settore indicati dall'assemblea, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. In caso di assoluta mancanza di attivo e di passivo e fino a quando l'associazione non avrà acquisito la personalità giuridica, l'assemblea può deliberare l'estinzione immediata dell'associazione, senza previa messa in liquidazione.

18.3-In ogni caso è vietato il riparto di somme o beni tra i soci.

ART.19-RINVIO

19.1-Per quanto qui non previsto si rinvia alle norme del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e alle altre leggi vigenti in materia.

19.2-Il presente statuto entra in vigore dalla data della sua approvazione e sostituisce ogni altro precedente testo.